


Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2816/95 del Consiglio, del 30 novembre 1995, che fissa, per la campagna 1996, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A, D e e del regolamento (CEE) n. 3759/92** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2817/95 del Consiglio, del 30 novembre 1995, che fissa, per la campagna 1996, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92**..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 2818/95 del Consiglio, del 30 novembre 1995, che fissa, per la campagna di pesca 1996, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 2819/95 del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna**..... 7
- Regolamento (CE) n. 2820/95 della Commissione, del 6 dicembre 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali..... 9
- Regolamento (CE) n. 2821/95 della Commissione, del 6 dicembre 1995, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95..... 11
- Regolamento (CE) n. 2822/95 della Commissione, del 6 dicembre 1995, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero..... 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 2823/95 della Commissione, del 6 dicembre 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani o gatti di cui al codice NC 2309 10, originari dell'Ungheria** 14



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 2824/95 della Commissione, del 6 dicembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	17
Regolamento (CE) n. 2825/95 della Commissione, del 6 dicembre 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	19
Regolamento (CE) n. 2826/95 della Commissione, del 6 dicembre 1995, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	21
Regolamento (CE) n. 2827/95 della Commissione, del 6 dicembre 1995, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso.....	24
* Direttiva 95/61/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli	27

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

95/508/CE :

* Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio.....	31
--	-----------

95/509/CE :

* Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di favetta (Vicia faba L. partim) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio.....	33
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2816/95 DEL CONSIGLIO**del 30 novembre 1995****che fissa, per la campagna 1996, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A, D e E di tale regolamento è fissato un prezzo d'orientamento a un livello che contribuisca a garantire la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze nella Comunità; che tale livello deve altresì contribuire al sostegno dei redditi dei produttori e, al tempo stesso, tener conto degli interessi dei consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento è stabilito in base alla media dei prezzi, definita all'articolo 9, paragrafo 2 del suddetto regolamento ed in base alle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda;

considerando che per la campagna di pesca 1996 l'applicazione di questi criteri provoca per alcuni prodotti, un rialzo e per altri prodotti il mantenimento o la diminuzione dei prezzi rispetto a quelli validi durante la campagna in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 sono fissati nell'allegato del presente regolamento per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92 e le categorie commerciali cui tali prezzi si riferiscono.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. AMADOR MILLÁN

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

ALLEGATO

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Prezzo d'orientamento (in ECU/t)	
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione		
1. Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Extra, A	1	Pesci interi	275	
2. Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Extra	3	Pesci interi	503	
3. Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	Extra, A	2	Pesci interi Pesci eviscerati con testa	} 1 046	
4. Gattucci (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	Extra, A	1	Pesci interi Pesci eviscerati con testa		
5. Sebasti (<i>Sebastes spp.</i>)	A	2	Pesci interi	1 121	
6. Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus Morhua</i>	A	2	Pesci eviscerati con testa	} 1 506	
	A	3	Pesci eviscerati con testa		
7. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	A	2	Pesci eviscerati con testa	} 770	
	A	3	Pesci eviscerati con testa		
8. Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	A	2	Pesci eviscerati con testa	} 1 041	
	A	3	Pesci eviscerati con testa		
9. Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	A	2	Pesci eviscerati con testa	} 902	
	A	3	Pesci eviscerati con testa		
10. Molve (<i>Molva spp.</i>)	Extra, A	1, 2	Pesci eviscerati con testa	1 128	
11. Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Extra	1	Pesci interi	} 272	
	A	2	Pesci interi		
12. Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	Extra	1	Pesci interi	} 322	
	A	2	Pesci interi		
13. Acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	Extra	2	Pesci interi	1 168	
14. Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	A	2	Pesci eviscerati con testa	} 1. 1. 1996 — } 30. 4. 1996 } 978	
	A	3	Pesci eviscerati con testa		} 1. 5. 1996 — } 31. 12. 1996 } 1 345
15. Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	A	1	Pesci eviscerati con testa	3 697	
16. Rombo giallo (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	Extra, A	1, 2	Pesci interi o eviscerati con teste	2 312	
17. Pesce castagna (<i>Brama spp.</i>)	Extra, A	1	Pesci interi	1 764	
18. Rana pescatrice (<i>Lophius spp.</i>)	Extra, A	2, 3	Pesci interi o eviscerati con teste	2 677	
	Extra, A	2, 3	Pesce privo della testa	5 449	

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Prezzo d'orientamento (in ECU/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
19. Gamberetti grigi della specie Crangon crangon	A	1	Semplicemente cotti in acqua	2 216
20. Granciporro (Cancer pagurus)	—	1	Pesci interi	1 767
21. Scampo (Nephrops norvegicus)	E, A	1, 2	Pesci interi	5 129
	E, A	2	Coda	4 347
22. Limande (Limanda limanda)	Extra, A	1	Pesci eviscerati con testa	915
23. Passere (Platichthys flesus)	Extra, A	1	Pesci eviscerati con testa	542
24. Tonni bianchi (Thunnus alalunga)	Extra, A	1	Pesci interi	2 082
		1	Pesci eviscerati con testa	2 429
25. Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)	Extra, A	1, 2	Pesci interi	1 598
26. Sogliole (Solea spp.)	Extra, A	2, 3	Pesci eviscerati con testa	6 022
27. Gamberelli (Pandalus borealis)	A	1	Semplicemente cotti in acqua	6 200
	A	1	Fresche o refrigerate	1 690

(*) Le categorie di freschezza, le dimensioni e le presentazioni corrispondono a quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

REGOLAMENTO (CE) N. 2817/95 DEL CONSIGLIO**del 30 novembre 1995****che fissa, per la campagna 1996, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede che sia fissato annualmente un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che, in base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione nonché ai criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento citato, è opportuno per la campagna di pesca

1996 mantenere o diminuire questi prezzi secondo le specie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 e le categorie commerciali cui tali prezzi si riferiscono.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. AMADOR MILLÁN

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

ALLEGATO

(ECU/t)

Gruppi di prodotti	Caratteristiche commerciali	Prezzi di orientamento
1. Orate di mare (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.)	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 481
2. Calamari della specie <i>Loligo patagonica</i>	Congelati, non puliti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 113
3. Calamari (<i>Ommastrephes sagittatus</i>)	Congelati, non puliti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	961
4. <i>Illex argentinus</i>	Congelati, non puliti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	906
5. Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> e <i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 949
6. Polpi (<i>Octopus</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 803
7. Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 880
8. Naselli interi del genere <i>Merluccius</i> spp.	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 316
9. Filetti di naselli del genere <i>Merluccius</i> spp.	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 626
10. — Gamberi delle specie <i>Parapenaeus longirostris</i> — altre specie della famiglia <i>Penaeidae</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	4 000 7 985

REGOLAMENTO (CE) N. 2818/95 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1995

che fissa, per la campagna di pesca 1996, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (¹), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede che sia fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*] e altre specie del genere *Euthynnus* destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604;

considerando che, sulla base dei criteri definiti all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino nonché

all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento citato, occorre aumentare il prezzo dell'1 % per la campagna di pesca 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo alla produzione comunitaria della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 è fissato come segue per i tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*] e altre specie del genere *Euthynnus* destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604 e la categoria commerciale cui esso si riferisce:

(ECU/t)

Prodotto	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitaria
Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	Pesce intero, di peso superiore a 10 kg/pezzo	1 229

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. AMADOR MILLÁN

(¹) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

REGOLAMENTO (CE) N. 2819/95 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽⁴⁾, ha instaurato delle misure di risanamento strutturale nel settore della navigazione interna mediante la previsione di azioni di demolizione coordinate a livello comunitario;

considerando che il processo di riduzione dell'eccedenza strutturale di capacità e di ristrutturazione della flotta è scaglionato nel tempo; che, a causa della difficile situazione economica del settore, è presentato ai fondi di demolizione un numero crescente di nuove richieste di premi di demolizione, mentre le risorse finanziarie per soddisfare tali richieste sono limitate e che, per questo motivo, ulteriori mezzi finanziari potrebbero essere messi temporaneamente a disposizione di tali fondi da parte degli Stati membri; che tali contributi possono essere completati da un finanziamento comunitario per l'anno 1995;

considerando che sono stati iscritti e impegnati degli stanziamenti nel bilancio generale delle Comunità europee per il 1995 per l'azione di risanamento strutturale nel settore della navigazione interna e che occorre potenziare l'azione di demolizione in corso; che, pertanto, è opportuno destinare tali stanziamenti alla demolizione delle navi iscritte nella lista di attesa di cui all'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽⁵⁾;

considerando che la solidarietà finanziaria prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1101/89 deve intervenire anche per le risorse e spese dei fondi;

considerando che spetta alla Commissione garantire il coordinamento tra i fondi di demolizione al fine di promuovere un'applicazione uniforme del regolamento (CEE) n. 1101/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1101/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. Ciascun fondo è alimentato:

- dai contributi di cui all'articolo 4;
- dai contributi speciali di cui all'articolo 8;
- dai mezzi finanziari che potrebbero essere messi a disposizione dagli Stati membri interessati nel quadro di un'azione di demolizione organizzata a livello comunitario, in base a modalità armonizzate da stabilirsi;
- dai contributi comunitari di cui all'articolo 4 bis. »

2) Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

« *Articolo 4 bis*

1. Per l'anno 1995 i fondi di cui all'articolo 3 possono essere alimentati da contributi finanziari della Comunità.

2. Per l'anno 1995, gli importi iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee sono ripartiti dalla Commissione in funzione degli obiettivi da conseguire e in base ai diversi tipi e categorie di navi e sono attribuiti ai fondi in base alle richieste di premi di demolizione validamente iscritte nella lista di attesa comune. »

3) All'articolo 5, paragrafo 2, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

« Essa interviene per tutte le spese e tutte le risorse dei fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per garantire, nell'azione di demolizione, la parità di trattamento per tutti i trasportatori soggetti al presente regolamento, indipendentemente dal fondo da cui la nave dipende. »

4) All'articolo 10, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La Commissione controlla che i fondi di demolizione applichino le disposizioni del presente regolamento in maniera uniforme e garantisce il coordinamento tra i fondi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. C 292 del 7. 11. 1995, pag. 16.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 settembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 ottobre 1995 (GU n. C 287 del 30. 10. 1995), posizione comune del Consiglio del 17 novembre 1995 (GU n. C 325 del 6. 12. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 1995 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3314/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 8).

⁽⁵⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3039/94 (GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. A. GRIÑÁN

REGOLAMENTO (CE) N. 2820/95 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1995****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2746/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) 2767/95 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2746/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2746/95 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 287 del 30. 11. 1995, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	38,63 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	38,59 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	38,63 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	38,59 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4199
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	41,99
1701 99 10 910	41,95
1701 99 10 950	41,95
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4199

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2821/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1995

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,969 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2822/95 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1995****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato « prezzo rappresentativo », viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercan-

tile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione nel caso di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,56	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	10,25	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2823/95 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1995****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani o gatti di cui al codice NC 2309 10, originari dell'Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, nell'ambito dell'accordo europeo concluso tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ungheria, dall'altro, a detto paese sono state accordate concessioni relative a taluni prodotti agricoli;

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è stato necessario adeguare tali concessioni per tener conto, in particolare, degli scambi nel settore agricolo che esistevano tra l'Austria e l'Ungheria; che a tal fine il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2416/95 della Commissione⁽³⁾, prevede l'apertura per il 1995 di un contingente tariffario autonomo di alimenti per cani e gatti condizionati per la vendita al minuto di cui al codice NC 2309 10, originari dell'Ungheria; che le importazioni nell'ambito di tale contingente fruiscono di una riduzione dell'80 % dell'aliquota dei dazi applicabili, a condizione che l'Ungheria adotti, nei confronti della Comunità, misure aventi effetti comparabili a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 2179/95;

considerando che l'Ungheria ha introdotto le misure suddette e che è quindi opportuno, conformemente al paragrafo 10 dell'articolo succitato, mettere in applicazione le misure previste al paragrafo 8 dello stesso articolo con effetto dal 1° luglio 1995;

considerando che è necessario definire le modalità d'applicazione per la gestione del contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere

in grado di seguire il graduale esaurimento del contingente tariffario e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli relativi all'importazione dei suddetti prodotti nell'ambito del contingente siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che deve essere verificata, in particolare, l'origine ungherese dei prodotti;

considerando che occorre prevedere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime di cui trattasi, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione sia pari a 25 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui al codice NC 2309 10 indicati in allegato, originari dell'Ungheria, che beneficiano di un contingente tariffario aperto per il secondo semestre del 1995, con riduzione al 20 % del dazio doganale applicabile in virtù dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 2179/95, possono essere importati nella Comunità in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

La domanda di titolo d'importazione è ricevibile solo se corredata dell'originale del documento comprovante l'origine, ossia del certificato EUR.1, rilasciato o redatto in Ungheria.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle competenti autorità degli Stati membri entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo non inferiore a 5 tonnellate in peso del prodotto e non superiore a 1 000 tonnellate.

⁽¹⁾ GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 28.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo d'importazione per telex o telefax, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles) del giorno in cui sono state presentate.

3. Entro il venerdì successivo alla data di presentazione delle domande di titolo, la Commissione comunica per telex e per telefax agli Stati membri in che misura viene dato seguito alle stesse.

4. Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione. Il periodo di validità del titolo si calcola a partire dal giorno dell'effettivo rilascio.

5. Il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra « 0 ».

Articolo 4

Per i prodotti da importare con il beneficio della riduzione dell'onere di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione « Ungheria ».

Il titolo obbliga ad importare da detto paese;

b) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

— Derecho de aduana reducido un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) n° 2823/95]

— Nedsættelse af toldsats med 80 % [Bilag i forordning (EF) nr. 2823/95]

— Ermäßigung des Zolls um 80 % [Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2823/95]

— Τελωνειακός δασμός μειωμένος κατά 80 % [Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2823/95]

— 80 % customs duty reduction (Annex of Regulation (EC) No 2823/95)

— Droit de douane réduit de 80 % [Annexe du règlement (CE) n° 2823/95]

— Dazio doganale ridotto del 80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 2823/95]

— Met 80 % verlaagd douanerecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 2823/95)

— Direito aduaneiro reduzido de 80 % [Anexo do Regulamento (CE) n° 2823/95]

— Arvotulli on alennettu 80 prosentilla [asetuksen (EY) N:o 2823/95 liite]

— Nedsättning av tullsats med 80 % (Bilagan till förordning (EG) nr 2823/95).

Articolo 5

La cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

I quantitativi di prodotti importati del codice NC indicato nel presente allegato beneficiano di una riduzione del dazio doganale dell'80 % nel corso del secondo semestre del 1995

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità totale che può essere importata dal 1° luglio al 31 dicembre 1995
2309 10	Alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto	10 875 tonnellate

REGOLAMENTO (CE) N. 2824/95 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1995
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	052	63,5	0805 30 40	052	73,9
	060	80,2		388	67,5
	064	59,6		400	85,9
	066	41,7		512	54,8
	068	62,3		520	66,5
	204	56,7		524	100,8
	208	44,0		528	94,7
	212	117,9		600	81,6
	624	152,8		624	78,0
	999	75,4		999	78,2
0707 00 40	052	77,6	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	80,2
	053	166,9		064	78,6
	060	61,0		388	39,2
	066	53,8		400	60,1
	068	60,4		404	61,4
	204	49,1		508	68,4
	624	122,3		512	51,2
	999	84,4		524	57,4
0709 90 79	052	100,1	528	48,0	
	204	77,5	800	78,0	
	624	153,9	804	21,0	
	999	110,5	999	58,5	
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	052	44,7	0808 20 67	052	143,7
	204	48,2		064	70,4
	388	39,4		388	79,6
	624	40,1		400	85,6
	999	43,1		512	89,7
0805 20 31	204	73,4	528	84,1	
	999	73,4	624	79,0	
			728	115,4	
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	59,9	800	55,8	
	464	165,7	804	112,9	
	624	132,1	999	91,6	
	999	119,2			

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 2825/95 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1995****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 290 del 5. 12. 1995, pag. 7.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,75	4,42
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,75	9,66
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,75	4,23
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,75	9,23
1701 91 00 ⁽²⁾	30,01	10,23
1701 99 10 ⁽²⁾	30,01	5,71
1701 99 90 ⁽²⁾	30,01	5,71
1702 90 99 ⁽³⁾	0,30	0,35

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2826/95 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1995
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2481/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1502/95 ha fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1995/

1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1502/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1502/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 10.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	8,65	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	8,65	0,00
	di qualità media	31,36	21,36
	di bassa qualità	34,49	24,49
1002 00 00	Segala	24,49	14,49
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	24,49	14,49
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	24,49	14,49
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	77,92	67,92
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	77,92	67,92
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,49	14,49

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 22. 11. 1995 al 5. 12. 1995):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ecu/t)	138,94	139,22	138,74	98,62	208,70 ⁽²⁾	163,46 ⁽²⁾
Premio sul Golfo (ecu/t)	—	17,37	14,72	11,40	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ecu/t)	22,41	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

⁽²⁾ Fob Duluth/Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,82 ECU/t; Grandi Laghi/St. Laurent — Rotterdam: 28,78 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/tonnellate].

REGOLAMENTO (CE) N. 2827/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1995

che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1818/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, di riso Indica o di riso Japonica, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi, nonché ridotto del prezzo all'importazione purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1573/95 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per il riferimento indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1573/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1573/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 25.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1995, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ecu/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (%)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽¹⁾ ⁽²⁾	ACP Bangladesh ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Basmati India ⁽¹⁾ articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan ⁽¹⁾ articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 ⁽⁴⁾
1006 10 21	(¹)	150,76			
1006 10 23	(¹)	150,76			
1006 10 25	(¹)	150,76			
1006 10 27	(¹)	150,76			—
1006 10 92	(¹)	150,76			
1006 10 94	(¹)	150,76			
1006 10 96	(¹)	150,76			
1006 10 98	(¹)	150,76			—
1006 20 11	242,51	116,91			
1006 20 13	242,51	116,91			
1006 20 15	242,51	116,91			
1006 20 17	341,65	166,48	91,65	291,65	—
1006 20 92	242,51	116,91			
1006 20 94	242,51	116,91			
1006 20 96	242,51	116,91			
1006 20 98	341,65	166,48	91,65	291,65	—
1006 30 21	509,14	239,66			
1006 30 23	509,14	239,66			
1006 30 25	509,14	239,66			
1006 30 27	602,52	286,35			—
1006 30 42	509,14	239,66			
1006 30 44	509,14	239,66			
1006 30 46	509,14	239,66			
1006 30 48	602,52	286,35			—
1006 30 61	509,14	239,66			
1006 30 63	509,14	239,66			
1006 30 65	509,14	239,66			
1006 30 67	602,52	286,35			—
1006 30 92	509,14	239,66			
1006 30 94	509,14	239,66			
1006 30 96	509,14	239,66			
1006 30 98	602,52	286,35			—
1006 40 00	(¹)	90,38			

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, p. 7).

- (¹) Esclusivamente per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il dazio si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1), modificato.
- (²) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.
- (³) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana non importato nel quadro del regime del regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (⁴) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, non importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (⁵) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t) (¹)	(²)	341,65	602,52	242,51	509,14	(³)
2. Elementi di calcolo :						
a) Prezzo cif Arag (\$/t)	—	380,36	420,63	509,99	508,92	—
b) Prezzo fob (\$/t)	—	—	—	479,99	478,92	—
c) Noli marittimi (\$/t)	—	—	—	30	30	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, queste aliquote del dazio all'importazione sono adattate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95.

(²) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

DIRETTIVA 95/61/CE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 1995

recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 90/642/CEE è stata modificata per la prima volta dalla direttiva 93/58/CEE⁽²⁾, che prevedeva fra l'altro la stesura di un primo elenco di quantità massime per taluni residui di antiparassitari;

considerando tuttavia che i dati disponibili in quel momento non erano sufficienti per fissare quantità massime finite di residui per talune combinazioni antiparassitari/coltura; che in tali casi era previsto un periodo di quattro anni per procurare i dati necessari, dopo il quale, se continuavano a mancare dati soddisfacenti, le quantità massime sarebbero state di norma fissate al limite di determinazione opportuno;

considerando che all'atto dell'adozione della direttiva 93/58/CEE la Commissione e il Consiglio hanno convenuto che gli Stati membri avrebbero dovuto ottenere entro un anno l'impegno da parte di tutte le parti interessate a produrre i dati necessari; che in alcuni casi non è stato ottenuto alcun impegno ed è pertanto già possibile adottare disposizioni adeguate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente a quanto stabilito nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 1996.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. ATIENZA SERNA

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/38/CE (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 14).

⁽²⁾ GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6.

ALLEGATO

1. Clorotalonil

Nella seconda colonna, alla voce « Clorotalonil », nel gruppo seguente :

« 2. V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE », « Lattughe e simili »,

le indicazioni « (b) » e « 0,01 » in corrispondenza di esempi di singoli prodotti sono soppresse e l'indicazione « 0,01 » è posta in corrispondenza di « Lattughe e simili ».

2. Clorpirifos

Nella terza colonna, alla voce « Clorpirifos », in corrispondenza dei seguenti prodotti :

— « 1. VI) FRUTTA VARIA », « Olive »,

— « 2. III) ORTAGGI A FRUTTO », « Mais dolce »,

la lettera « (c) » è sostituita dalla cifra « 0,05 ».

Nella stessa colonna, nel gruppo seguente :

« 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO »,

la lettera « (c) » in corrispondenza di « Barbabietole », « Pastinaca », « Rutabaga » e « Rape » è soppressa.

Nella stessa colonna, in corrispondenza del seguente prodotto :

« 7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata »,

la lettera « (d) » è sostituita dalla cifra « 0,1 ».

3. Cipermetrina

Nella quinta colonna, alla voce « Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri) », nei seguenti gruppi :

— « 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) » ;

— « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO »,

le indicazioni « (c) » e « 0,05 » in corrispondenza di esempi di singoli prodotti sono soppresse e l'indicazione « 0,05 » è posta in corrispondenza dei gruppi precitati.

Nella stessa colonna, in corrispondenza del seguente prodotto :

« 2. VII) ORTAGGI A STELO », « Finocchi »,

è soppressa la lettera « (c) ».

4. Deltametrina

Nella sesta colonna, alla voce « Deltametrina », in corrispondenza del seguente prodotto :

« 1. VI) FRUTTA VARIA », « Kiwi »,

è soppressa la lettera « (c) ».

5. Imazali

Nella nona colonna, alla voce « Imazali », nel seguente gruppo :

« 2. III) ORTAGGI A FRUTTO », « Solanacee »,

le indicazioni « (a) » e « 0,02 » in corrispondenza di esempi di singoli prodotti sono soppresse e l'indicazione « 0,02 » è posta in corrispondenza di « Solanacee ».

6. Iprodione

Nella decima colonna, alla voce « Iprodione », in corrispondenza dei seguenti prodotti :

— « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO », « Sedani rapa » ;

— « 2. VII) ORTAGGI A STELO », « Sedani »,

è soppressa l'indicazione « (a) ».

7. Permetrina

Nell'undicesima colonna, alla voce « Permetrina (somma di isomeri) », in corrispondenza del seguente prodotto :

« 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) »,

la lettera « (c) » è sostituita dalla cifra « 0,05 ».

Nella stessa colonna, in corrispondenza dei seguenti prodotti :

- « 1. VI) FRUTTA VARIA », « Olive »,
- « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO », « Rape »,
- « 2. IV) CAVOLI », « Cavoli a infiorescenza », « Cavoli broccoli »,
- « 2. VII) ORTAGGI A STELO », « Finocchio »,
- « 4. Semi oleaginosi », « Semi di girasole »,

è soppressa la lettera «(c)».

Nella stessa colonna, nel seguente gruppo :

- « 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) »,
- le indicazioni «(c)» e «0,05*» in corrispondenza di esempi di singoli prodotti sono sostituite dall'indicazione «0,05*».

Nella stessa colonna, in corrispondenza del seguente prodotto :

- « 7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata »,
- la lettera «(d)» è sostituita dalla cifra «0,1*».

8. Benomil, Carbendazim, Tiofanato metile

Nella dodicesima colonna, alla voce « Benomil, carbendazim, tiofanato metile (somma espressa come carbendazim) », in corrispondenza dei seguenti prodotti :

- « 2. V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE », « Crescione acquatico » e « Witloff »,
- « 7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata »,

la lettera «(d)» è sostituita dalla cifra «0,1*».

Nella stessa colonna in corrispondenza del seguente prodotto :

- « 1. VI) FRUTTA VARIA », « Olive »,

è soppressa la lettera «(d)».

9. Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb

Nella tredicesima colonna, alle voci « Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb (somma espressa come CS₂) », nel seguente gruppo :

- « 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) »,

la lettera «(c)» è soppressa ; in corrispondenza di « More-lamponi » è posta la lettera «(c)» e in corrispondenza di « Altri » è posta la cifra «0,05*».

Nella stessa colonna in corrispondenza dei seguenti prodotti :

- « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO », « Barbabietole »,
- « 2. VII) ORTAGGI A STELO », « Carciofi »,

è soppressa la lettera «(c)».

Nella stessa colonna in corrispondenza del seguente prodotto :

- « 2. V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE », « Crescione acquatico »,

la lettera «(c)» è sostituita dalla cifra «0,05*».

10. Metamidofos

Nella quattordicesima colonna alla voce « Metamidofos » in corrispondenza dei seguenti prodotti :

- « 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Uve da tavola e da vino » e « Fragole (escluse e fragole selvatiche) » ;
- « 2. IV) CAVOLI », « Cavoli a foglia »,

la lettera «(b)» è sostituita dalla cifra «0,01*».

11. Procimidone

Nella quindicesima colonna alla voce « Procimidone » in corrispondenza del seguente prodotto :

- « 1. III) POMACEE », « Mele »,

la lettera «(a)» è sostituita dalla cifra «0,02*».

Nella stessa colonna in corrispondenza del seguente prodotto :

- « 2. II) ORTAGGI A BULBO », « Cipolline »,

è soppressa la lettera «(a)».

12. **Quantità massime di residui specificamente per quanto riguarda il tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di *Camelia sinensis*)**

Nella tabella specifica per il tè in corrispondenza dei seguenti residui di antiparassitari :

- « 6. Bromopropilato »,
- « 15. Flucitrinato (somma degli isometri) »,
- « 18. Meditation » e
- « 21. Profenos »

la lettera « (d) » è sostituita dalla cifra « 0,01 ».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1995

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(95/508/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/6/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

viste le domande presentate dal Regno di Danimarca e dal Regno Unito,

considerando che in Danimarca e nel Regno Unito la produzione di sementi di varietà invernali di segale (Secale cereale L.) conformi ai requisiti della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima è stata deficitaria nel 1995 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che il Regno di Danimarca e il Regno Unito devono quindi essere autorizzati ad ammettere, fino al 31 dicembre 1995, la commercializzazione di sementi delle specie summenzionate soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire alla Danimarca e al Regno Unito tali sementi non conformi ai requisiti della direttiva devono essere autoriz-

zati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Danimarca e il Regno Unito sono autorizzati ad ammettere, per un periodo che scade il 31 dicembre 1995, la commercializzazione nel loro territorio di 600 t al massimo di sementi delle varietà invernali di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, sempreché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la facoltà germinativa non è inferiore al 75 % del seme puro;
- b) l'etichetta ufficiale reca l'indicazione: « facoltà germinativa minima: 75 % ».

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dagli Stati membri richiedenti, la commer-

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 30.

cializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1995

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di favetta (*Vicia faba L. partim*) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(95/509/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando che nel Regno Unito la produzione di sementi delle varietà invernali di favetta (*Vicia faba L. partim*) conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE in ordine alla facoltà germinativa minima è stata deficitaria nel 1995 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che è quindi opportuno autorizzare il Regno Unito ad ammettere, fino al 31 dicembre 1995, la commercializzazione di sementi delle specie summenzionate soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire al Regno Unito tali sementi non conformi ai requisiti della suddetta direttiva devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad ammettere, per un periodo che scade il 31 dicembre 1995, la commercializ-

zazione nel suo territorio di 4 000 t al massimo di sementi delle varietà invernali di favetta (*Vicia faba L. partim*) che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, sempreché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la facoltà germinativa non è inferiore al 75 % del seme puro;
- b) l'etichetta ufficiale reca l'indicazione: « facoltà germinativa minima: 75 % ».

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio a norma della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.